

COMUNE DI FIRENZE

**CONTRATTO (SCRITTURA PRIVATA) DI ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO DI ESECUZIONE PER SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA SEDE PER LA
MANIFESTAZIONE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO LE SCUOLE SI
PRESENTANO ANNI 2025-2026**

CPV: 92300000-4 CIG B8634C9F56

L'anno duemilaventicinque (2025) in Firenze in modalità a distanza ai sensi del D.lgs. n.82/05.

Simona Boboli, nata a Firenze il 28/12/1965, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

Massimo Gramigni nato a Firenze l'11/12/1957, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa "TEATRO TENDA SRL", con sede in Firenze, via F.De Andrè angolo Aldo Moro s.n.c., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 03433610486, conforme risulta da visura camerale del giorno 07/11/2025.

P R E M E S S O C H E

- in data 29/08/2025 veniva dato avvio alla procedura di richiesta di preventivi per

“Servizi di allestimento e di messa a disposizione di una sede per la manifestazione di orientamento scolastico “Le Scuole si presentano” – anni 2025/26” per eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 let. b) del Codice dei Contratti Pubblici per l’affidamento dell’accordo quadro;

- alla scadenza per la presentazione dei preventivi, prevista per il giorno 16/09/2025, è pervenuto un unico preventivo;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione n. 07145 del 7/10/2025 veniva aggiudicato l’Accordo Quadro dei “Servizi di allestimento e di messa a disposizione di una sede per la manifestazione di orientamento scolastico “Le Scuole si presentano” – anni 2025/26” CIG B8634C9F56”, visto l’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione;
- con il medesimo provvedimento venivano assunti gli impegni di spesa per il primo contratto attuativo per un importo di € 28.500,00 oltre Iva 22%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della susepsta narrativa, le Parti come sopra costituite in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative della Direzione Istruzione, nella persona della Dott.ssa Simona Boboli, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l’Impresa TEATRO TENDA SRL in persona del Sig. Massimo Gramigni, che accetta e si obbliga, l’accordo quadro con un solo operatore economico di cui all’art. 59 co.

3 D.Lgs 36/23 di esecuzione del "Servizi di allestimento e di messa a disposizione di una sede per la manifestazione di orientamento scolastico "Le Scuole si presentano" – anni 2025/26", alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- al preventivo e all'offerta economica presentata su START e conservate agli atti della Direzione Istruzione;
- alla lettera di invito per la presentazione di preventivi;
- ai Criteri Minimi Ambientali approvati con DM 19 ottobre 2022.

Il Sig. Massimo Gramigni, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Massimo Gramigni, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto applicativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e pertanto dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte

della corresponsione di alcun corrispettivo costituendo l'accordo quadro
unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi e si
impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e
progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente
accordo;

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si
obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi
dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 57.000,00
(cinquantasettemila) ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso indicato
all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha una durata massima di 15 mesi e decorre dal primo contratto
attuativo, e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di
raggiungimento del limite massimo di importo indicato all'art. 2 che precede. Per
durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione
appaltante può affidare il singolo contratto applicativo. Ove, alla scadenza di detto
termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento dei servizi richiesti con
contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato
del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei servizi nel
rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/23.

Le parti si danno atto che detta prorazione dei termini non darà all'affidatario
alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

ART. 4- SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di subappaltare

ART. 5- ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'Impresa TEATRO TENDA SRL si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare, la suddetta Impresa tramite Start ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato nei signori:

MASSIMO GRAMIGNI – C.F. GRMMSM57T11D612P

MAURIZIO ORRIGO – C.F. RRGMRZ66E02A638B le persone delegate ad operare su di esso. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato presso BANCA CAMBIANO 1884

Ag. 15 Firenze- Codice IBAN _IT97S084250280200031004393

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Art. 6 - CONTRATTI APPLICATIVI

Ciascun contratto applicativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'accordo sarà concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio.

I singoli contratti applicativi saranno stipulati, a misura, alle condizioni economiche di cui al Dettaglio Economico allegato all'offerta. In particolare, il primo contratto attuativo è pari a un importo di € 28.500,00, ma, così come previsto dai documenti della procedura, l'importo effettivo riconosciuto è determinato dal numero di stand effettivamente allestiti e, pertanto l'importo, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. n.36/23, è pari ad € 28.500 ,00 oltre Iva.

Art. 7 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a:

- conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e controlli.

ART. 8 – CONTROVERSIE

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il foro di Firenze.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M.

Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

I servizi di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 7 (sette) e parte della seguente fino qui.

TEATRO TENDA s.r.l.